



Comune di San Biagio di Callalta

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21 MAG. 2015

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità	pg. 3
Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa	pg. 3
Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili.....	pg. 3
Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione	pg. 4

Titolo II – Riprese effettuate direttamente dal Comune

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione.....	pg. 4
--	-------

Titolo III - Riprese effettuate da terzi autorizzati

Art. 6 - Riprese da parte di terzi autorizzati	pg. 4
--	-------

Titolo IV – Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca	pg. 5
Art. 8- Modalità di ripresa	pg. 5
Art. 9 – Interviste	pg. 5

Titolo V - Disposizioni finali

Art. 10 - Privacy e tutela dei dati sensibili	pg. 6
Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità	pg. 6
ALLEGATO A)	pg. 7

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di San Biagio di Callalta, perseguendo finalità di imparzialità, trasparenza e pubblicità, in attuazione dei principi di correttezza e comprensibilità dell'azione amministrativa, ed in conformità della normativa vigente in materia e dello Statuto Comunale, attribuisce alla diffusione delle sedute del Consiglio Comunale, su internet tramite pagina *web* o su reti televisive, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina le riprese audiovisive delle sedute consiliari ammesse nelle seguenti forme:
 - a) riprese effettuate direttamente dal Comune;
 - b) riprese effettuate da terzi autorizzati;
 - c) riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Non sono ammesse altre forme di riprese audiovisive.
4. Le norme del presente Titolo sono inderogabili e si applicano a tutte le ipotesi di riprese audiovisive.
5. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto, dai relativi Regolamenti comunali vigenti nonché dal Garante della Privacy ed in particolare con la pronuncia del 17/3/2002.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di strumenti per le riprese audiovisive e la trasmissione e/o riproduzione del materiale acquisito.
Il Presidente dispone altresì l'affissione nella sala consiliare e nei punti di accesso alla stessa, di avvisi, cartelli, o contrassegni ai fini della corretta informazione al pubblico ed ai partecipanti, compresi relatori e dipendenti con funzione di assistenza alle sedute, dell'esistenza delle video camere e della successiva diffusione delle riprese.

Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili, per tutelare la riservatezza di soggetti oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
3. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori Consiliari con l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del Consiglio Comunale, fermo restando quanto stabilito dal comma successivo.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

Art. 4 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate da parte di terzi è consentita a condizione che la diffusione parziale riguardi per intero singoli punti degli argomenti esaminati dal Consiglio Comunale.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio Comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale :
 - vieta le riprese del Consiglio Comunale per intero, ovvero di alcuni punti dell'ordine del giorno, che per motivate ragioni e con le procedure del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, debbono essere svolte in seduta non aperta al pubblico;
 - può limitare le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinarne, sulla base di preventive richieste pervenute da parte del medesimo Presidente del Consiglio, del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri comunali.

TITOLO II – RIPRESE EFFETTUATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE

Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di San Biagio di Callalta

1. Il Comune di San Biagio di Callalata può disporre la ripresa e la successiva documentazione diffusa su internet, sul proprio sito *web*, ed in modalità liberamente accessibile, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti secondo le modalità previste negli articoli precedenti.
2. Le riprese devono svolgersi secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.
3. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni in quanto non costituenti documento amministrativo.

TITOLO III – RIPRESE EFFETTUATE DA TERZI AUTORIZZATI

Art. 6 – Riprese da parte di terzi autorizzati

1. I soggetti terzi che intendono eseguire videoriprese e/o trasmissioni televisive e/o web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno, previa espressa accettazione del presente Regolamento, comunicarlo al Presidente del Consiglio, almeno 24 ore prima della seduta che si intende riprendere, utilizzando esclusivamente lo schema di richiesta allegato al presente Regolamento sotto la lettera A) che ne forma parte integrante.
2. L'Autorizzazione deve ritenersi in generale consentita tranne l'ipotesi di diniego prevista dal comma successivo. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento nonché tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa così come indicate nella richiesta di cui all'allegato A) ovvero nella diversa determinazione del

Presidente del Consiglio Comunale tenendo conto anche dell'ipotesi di più richieste per la medesima seduta. Le modalità di svolgimento delle riprese dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori consiliari.

3. Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio e va motivato per iscritto.

4. Le riprese devono svolgersi secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3. I relativi filmati possono essere riprodotti in forma integrale senza modificazione alcuna oppure, in caso di riproduzione e/o diffusione parziale, la diffusione parziale è consentita a condizione che riguardi per intero singoli punti degli argomenti esaminati dal Consiglio Comunale. E' in ogni caso vietato per i soggetti terzi il commercio delle riprese effettuate.

5. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

TITOLO IV – RIPRESE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

Art. 7 – Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari a scopi giornalistici deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico di cui al comma precedente.

Art. 8 - Modalità di ripresa

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive.

3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno essere autorizzate dal Presidente del Consiglio Comunale anche oralmente.

4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale disciplinerà le modalità di ripresa organizzandole in modo tale da assicurare il migliore svolgimento dei lavori consiliari.

5. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Art. 9 - Interviste

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 – Privacy e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. 196/2003, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy.

2. Le sedute segrete possono essere registrate solamente dal Comune.

3. Tutte le riprese devono essere effettuate a "campo largo" ovvero inquadrando i partecipanti alla seduta (pubblico escluso) nella loro globalità.

Art. 11 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 76, 4° comma, dello Statuto Comunale, ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Una copia del presente Regolamento deve essere pubblicata sul sito web del Comune con possibilità di estrarne copia.

ALLEGATO A)

Richiesta di ripresa audiovisiva da parte di soggetti terzi

Al presidente del Consiglio Comunale

SEDE

OGGETTO: comunicazione riprese audio-video del Consiglio Comunale

Il sottoscritto nato a il
.../.../....., residente in, cod.fis.
....., tel.;

comunica

che intende effettuare le riprese audio video del Consiglio Comunale, che si terrà il giorno
...../...../..... in prima convocazione e il giorno/...../..... in seconda
convocazione.

A tal fine dichiara:

di aver preso visione e di accettare integralmente – senza riserva alcuna – il
Regolamento per le Riprese Audiovisive del Consiglio Comunale di San Biagio di Callalta
approvato con delibera di C.C. N. _____ del _____, nonchè di rispettare tutte
le norme vigenti in materia di *privacy*;

che le immagini saranno trasmesse sul sito web e/o canale televisivo:

_____;

che il responsabile dei dati raccolti è il richiedente, (se diverso indicare le generalità e
recapiti): _____

che si impegna sin d'ora a non diffondere e/o trasmettere dati considerati sensibili;

che per le riprese saranno utilizzati i seguenti strumenti:

- _____;

- _____;

- _____;

che saranno presenti n. ____ persone tra operatori e assistenti;

che sarà necessario utilizzare:

- collegamento alla rete elettrica si no ;

Ulteriori informazioni:

San Biagio di Callalta, _____

Firma